



Città di Camisano Vicentino

Piazza Umberto I, 1 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

Sito ufficiale www.comune.camisanovicentino.vi.it

Centralino Tel.: 0444-419911

All. n. 2

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO E _____ PER LA GESTIONE DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI SITA IN VIA ANTICA OLIMPIA

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ tra:

- _____ nato a _____ (____) il _____, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Camisano Vicentino, con sede Piazza Umberto I° n. 1 – CAP 36043 Camisano Vicentino (VI), C.F. 80007050240, email ufficio.tecnico@comune.camisanovicentino.vi.it, PEC comune.camisanovicentino@halleycert.it, di seguito per brevità "Il Comune";
- _____ nato a _____ (____) il _____, il quale agisce in nome e per conto di _____ con sede in Via _____ civ. _____ CAP _____ città _____ prov. _____ C.F./P.Iva _____ tel. _____ e-mail _____ PEC _____, di seguito per brevità "il Contraente";

si conviene quanto segue:

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'AREA

L'amministrazione Comunale di Camisano Vicentino ha individuato, un area verde pubblica sita lungo Via Antica Olimpia, destinata allo sgambamento per cani. L'area in oggetto insiste sulla porzione di particella rappresentata presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza al N.C.T. nel Foglio 12, mappali 1612, 1284 (porzione) e 1285 (porzione), della superficie complessiva di circa 1534 mq., di proprietà del Comune di Camisano Vicentino, delimitata da una recinzione metallica, e suddivisa in due settori:

- settore "A" di circa 182 mq.
- settore "B" di circa 1352 mq.

corredata da due cancelli per il passaggio dei mezzi di manutenzione del verde, un cancello pedonale dotato di serratura temporizzata atta a garantire la chiusura dell'area nelle ore notturne, ed impianto di illuminazione.

Art. 2 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Con la presente convenzione il Comune di Camisano Vicentino procede all'affidamento a _____, (d'ora in poi Contraente) delle attività di cura, manutenzione, vigilanza e tutela dell'area destinata allo sgambamento cani, di cui all'art. 1, da espletarsi esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura dell'area e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Varranno in particolare le norme stabilite nel regolamento d'uso delle aree per lo sgambamento cani.

Art. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria, compreso le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante, la manutenzione dell'impianto di illuminazione, secondo il calendario degli interventi e ogni altra opera di mantenimento, ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Il Contraente è tenuto a:

- garantire l'apertura dell'area secondo gli orari ed il calendario approvato dall'Amministrazione comunale, per un minimo di _____ ore;
- assicurare la chiusura dell'area a fine orario di apertura;



Città di Camisano Vicentino

Piazza Umberto I, 1 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

Sito ufficiale www.comune.camisanovicentino.vi.it

Centralino Tel.: 0444-419911

- condurre l'area secondo quanto stabilito nella presente Convenzione, e nel rispetto della normativa vigente;
- vigilare sul corretto utilizzo dell'area da parte dei cittadini/fruitori;

Il Contraente assicura il libero accesso all'area di sgambamento ai possessori/accompagnatori di cani ed è tenuto a verificare i documenti attestanti la registrazione del cane all'anagrafe canina.

Il Contraente è tenuto ad osservare e far osservare ai fruitori dell'area il rispetto dei regolamenti comunali (per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, sia con riferimento all'eventuale obbligo di guinzaglio e/o museruola, alla raccolta immediata degli escrementi) e della normativa vigente, con particolare riferimento alle ordinanze del Ministero della Salute del 06/08/2013 e 27/07/2021 riguardanti il controllo e la conduzione dell'animale. I proprietari risponderanno, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane, e pertanto è obbligatoria l'assicurazione dell'animale.

Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione RC a copertura degli eventuali danni derivanti o conseguenti alle attività svolte all'interno dell'area.

L'Amministrazione Comunale sarà in ogni caso esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell'area, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) periodico taglio dell'erba, compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata;
- b) manutenzione e cura del fondo, compresa chiusura di buche ed avvallamenti che possano costituire potenziale pericolo per i fruitori dell'area;
- c) manutenzione e controllo della recinzione, compreso tempestiva riparazione della stessa e dei cancelli di ingresso in caso di guasti e/o danneggiamento;
- d) obbligo di raccolta delle deiezioni canine e smaltimento in apposita discarica ogni volta in cui l'area oggetto di convenzione è utilizzata;
- e) pulizia da cartacce e rifiuti vari, svuotamento dei cestini e conferimento dei rifiuti in discarica autorizzata o per mezzo del servizio di raccolta pubblico dei rifiuti;
- f) posizionamento, controllo e aggiornamento della necessaria cartellonistica e segnaletica, riportante le modalità di accesso e i comportamenti da tenere all'interno dell'area. In particolare la cartellonistica posta agli ingressi dovrà essere mantenuta in buone condizioni in maniera che sia sempre ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all'area. E' a carico del contraente anche l'eventuale installazione di ulteriore cartellonistica, che si rendesse necessaria per disciplinare il corretto uso dell'area;
- g) operare la periodica disinfestazione dell'area (almeno due volte l'anno), con prodotti specifici, esibendo comprovata documentazione all'Ufficio competente.

È vietato al Contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l'esecuzione dei lavori di ripristino a seguito di eventuali danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

Il Contraente dovrà segnalare al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura, vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni.

Al Contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del Contraente stesso.

Il Contraente dovrà sempre e comunque consentire l'immediato accesso a personale o ditte incaricate dal Comune per l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione, al personale del Consorzio di Bonifica per gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua, e/o ad altri Enti per l'esecuzione di interventi o lavori di pubblica utilità.



Città di Camisano Vicentino

Piazza Umberto I, 1 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

Sito ufficiale www.comune.camisanovicentino.vi.it

Centralino Tel.: 0444-419911

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area, dal rispetto della normativa contenuta nel regolamento sulla tutela degli animali e nel regolamento sull'utilizzo dell'area, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone animali o cose derivanti dall'azione propria o del cane in affidamento.

A tal fine è fatto obbligo al Contraente di avvisare i cittadini ed i fruitori a qualsiasi titolo dell'area, mediante informazione verbale e l'apposizione di idonea cartellonistica, del comportamento da tenersi all'interno dell'area.

I cittadini ed i fruitori dell'area dovranno pertanto prendere visione ed accettare incondizionatamente le seguenti norme e le regole di gestione:

- a) i cani introdotti nell'area devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni;
- b) i cani possono accedere all'area solo se il conducente è munito di:
 - sacchetti per la raccolta degli escrementi;
 - guinzaglio
 - museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti
- c) l'area deve essere utilizzata in modo appropriato, e mantenuta pulita dagli escrementi del proprio cane che devono essere immediatamente raccolti. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane all'uopo addestrato;
- d) assicurarsi, prima dell'accesso all'area, che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
- e) il conducente ed il cane non deve recare danno o disturbo agli altri frequentatori;
- f) il cane, all'interno dell'area, può essere tenuto senza guinzaglio o museruola. In ogni caso il cane deve essere tenuto sempre sotto controllo; ogni eventuale danno e conseguenze di carattere civile e penale sono a carico del possessore e proprietario dell'animale;
- g) il conducente è tenuto ad allontanare tempestivamente il cane dall'area nel caso in cui l'animale manifesti aggressività nei confronti di persone ed animali, crei disturbo con continui latrati ed abbaamenti;
- h) si può accedere all'area anche con due cani purché non aggressivi; è vietato l'accesso ai cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013 e s.m.i.;
- i) è vietato l'accesso ai quali proprietari di cani di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013 e s.m.i., se non a seguito dell'avvenuto svolgimento dei previsti percorsi formativi;
- j) è severamente vietato l'ingresso alle femmine nel periodo di calore anche se l'area è libera da ogni presenza;
- k) i proprietari rispondono, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane, e pertanto è obbligatoria l'assicurazione dell'animale. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità;

Il Contraente dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi e prestatori d'opera (RCT), n. _____ del _____ rilasciata dalla compagnia _____

agenzia di _____ per il massimale di € 500.000,00 per sinistro/persona.

In qualunque caso è fatto divieto dell'uso commerciale dell'area, con particolare riferimento alla compravendita di cani e la vendita di prodotti destinati alla cura ed al nutrimento degli stessi.

Art. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

Il Contraente potrà organizzare attività didattico/educative, per un massimo di _____ ore, riguardanti i cani come:

- a) promozione e svolgimento di attività di pet therapy, educazione cinofila e altre attività ad esse correlate;
- b) eventi per bambini come centri estivi comunali "con il cane", pet reading, etc;



Città di Camisano Vicentino

Piazza Umberto I, 1 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

Sito ufficiale www.comune.camisanovicentino.vi.it

Centralino Tel.: 0444-419911

- c) eventi a tema sul mondo canino ed animale in generale;
- d) attività dimostrative di educazione cinofila;
- e) attività di sensibilizzazione del senso civico e corretta gestione del proprio animale rivolto ai proprietari di cani del territorio;
- f) incontri con esperti del settore del mondo animale come veterinari, comportamentisti, nutrizionisti, ecc;
- g) qualsiasi attività che possa giovare alla collettività e sia collegata al mondo canino;

Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale del Contraente e in ossequio alle norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree per lo sgambamento cani.

Le summenzionate attività dovranno prevalentemente svolgersi all'interno del settore "A", al fine di garantire il libero accesso al pubblico nel settore "B".

Il Comune si riserva l'uso esclusivo dell'area, per attività e/o eventi da questi organizzati, previo preavviso di una settimana al contraente, per un massimo di 3 giornate all'anno.

Art. 7 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla stipula, alla scadenza dei quali sarà emesso un nuovo bando;

Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE E GARANZIE

La presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta in caso di:

- affidamento a terzi dell'attività oggetto della presente convenzione;
- accertato abbandono e/o mancato presidio e vigilanza dell'area negli orari di apertura;
- svolgimento, all'interno dell'area, di attività non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione;
- svolgimento di attività potenzialmente pericolose per utenti e/o animali;
- ripetute contravvenzioni alla presente convenzione, attestate da almeno n. 2 richiami scritti da parte del Comune;

Il Comune a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero sorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con altri utenti, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Azienda A.S.L. o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'approvazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area. Qualora il Contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione. Al termine di tale periodo sarà emesso un nuovo bando/manifestazione interesse.

Art. 9 – RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.